

## ORDINAMENTO REGIONALE

### **Regione Campania**

**Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale”.**

### **Corte Costituzionale, sentenza n. 180/2013**

(Ordinamento Regionale - Norme della Regione Campania – deroga per i consiglieri regionali “supplenti” all’applicazione della causa di incompatibilità prevista dall’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) - Contrasto con i principi fondamentali di egualità e ragionevolezza e con la disciplina generale in materia di incompatibilità - Illegittimità costituzionale).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 2, comma 4; 4, comma 3 e 5, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri)*

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento gli artt. 3 e 122, comma 1, della Costituzione, per contrasto con i principi di egualità e ragionevolezza e con la disciplina generale in materia di incompatibilità, della norma regionale (art. 4, comma 5) che prevede, per i consiglieri regionali “supplenti”, una deroga alle previsioni di incompatibilità previste dall’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il “principio ispiratore” della disciplina richiamata, che prevede l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quelle di presidente, assessore provinciale, sindaco e assessore comunale, risponde all’esigenza di evitare che l’unione nella stessa persona delle cariche citate abbia ripercussioni sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni (Cfr. Sentenza n. 310 del 2011).

Mariachiara Doria

### **Regione Molise**

**Legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 recante “Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 – Legge finanziaria regionale 2012”.**

### **Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale**

### **Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2013**

(Sanità pubblica - Norme della regione Molise – Interferenza con le funzioni e le attività del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potestà sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato – violazione dell’art. 120 della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2, 18, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), 69 e 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, e dell’art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri)*

E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della norma regionale nella parte in cui, modificando la legge regionale n. 2 del 2012, sottrae alla Giunta regionale compiti in materia di riorganizzazione sanitaria, conferendoli, tuttavia, al Presidente della Regione, ponendosi così in contrasto con la delibera del 7 giugno 2012, con cui il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009, aveva provveduto ad attribuire funzioni per l'attuazione degli obiettivi prioritari del piano di rientro del disavanzo sanitario e dei successivi programmi operativi non compiutamente realizzati ad un nuovo commissario ad acta. Tale illegittima interferenza degli organi regionali sulle funzioni commissariali, costituisce una violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione.

La Corte Costituzionale dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della legge in questione, nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria, interferendo dunque nell'esercizio del potere sostitutivo e violando l'art. 120, comma 2, della Costituzione. Infatti, la nomina di un commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, "sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica ed è volta ad assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual è quello alla salute (art. 32 Cost.)" (Cfr. Sentenze n. 104 e n. 28 del 2013; n. 78 del 2011 e n. 193 del 2007). Per tale motivo, le funzioni amministrative del commissario, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, al fine di scongiurare il rischio di "vanificare l'obiettivo di risanamento del servizio sanitario regionale" (Cfr. Sentenza n. 2 del 2010).

Mariachiara Doria